

Comune di Bagni di Lucca

Provincia di Lucca

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE
MINERARIA DI UTILIZZO ACQUA TERMALE DI VARIE
SORGENTI, CONVENZIONALMENTE DENOMINATA "BAGNI
DI LUCCA", POSTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNI
DI LUCCA E COMPRENDENTE LE FRAZIONE DI PONTE A
SERRAGLIO, BAGNI CALDI E CAPOLUOGO.

Repubblica Italiana

Rep. N. 1858 del 30/03/2012

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di marzo in Bagni di Lucca
e nella Residenza Municipale.

Innanzi a me Dott.ssa D'Urzo Luisa Segretario Comunale del Comune
di Bagni di Lucca, sono personalmente comparsi i Signori:

- 1) DI BERT FABIO, nato a BORGO A MOZZANO (55023) - LU il
22/11/1952 e domiciliato presso il Comune di Bagni di Lucca,
Responsabile Area Tecnica del Comune di Bagni di Lucca, il quale
dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta - C.F.00211170469 e P.I.
00371830464, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale
responsabilità, denominato ai fini del presente atto concedente;
- 2) DONATI GIANCARLO, nato a Bagni di Lucca - LU il 12/05/1947
in qualità di Sindaco del Comune di Bagni di Lucca il quale dichiara di
agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta - C.F.00211170469 e P.I. 00371830464, esclusa pertanto

[Handwritten signature: D'Urzo Luisa]
[Handwritten signature: Bert Fabio]
[Handwritten signature: Donati Giancarlo]
[Handwritten signature: 26/3/12]

Registrato il 17 APRILE 2012

al n. 67 Vol. 1 Mod. 1





ogni sua diretta e personale responsabilità, denominato ai fini del presente atto concessionario;

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue

P R E M E S S O

CHE con Decreto del 3 ottobre 1932 il Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni concesse in perpetuo al Comune di Bagni di Lucca la facoltà di utilizzare l'acqua termo minerale delle sorgenti site nel suo territorio, comprese in un area di concessione denominata "Bagni di Lucca", di estensione ha. 108,5202, delimitata in cartografia e descritta in un apposito verbale allegato al Decreto;

CHE le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali, prima attribuite alle Regioni, sono state attribuite ai Comuni territorialmente competenti, a far data dal 31/03/2009, data di entrata in vigore del D.P.G.R. 24/03/2009 n. 11 (Regolamento di attuazione della L.R. 38/2004 "norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali");

CHE l'art. 48 comma 4 della L.R. 38/2004 prevede che le concessioni eventualmente rilasciate in perpetuo sono suscettibili di conferma e con durata massima non superiore a 25 anni, subordinatamente alla stipula della Convenzione di cui all'art. 22 comma 5 lett. a);


CHE l'obbligo di stipula della Convenzione deve essere assolto entro e non oltre il 30 marzo 2012, come comunicato dalla Regione Toscana con nota pervenuta in data 10/01/2012 prot. 380;

Caroti Geronzi

[Signature]

[Signature]





CHE la stipula della Convenzione dovrebbe avvenire fra il Comune e il soggetto titolare della Concessione in essere, che in questo caso risulta essere il Comune stesso;

VISTA la deliberazione del CC n. 9 in data 19/03/2012 con la quale si stabilisce di confermare in capo al Comune di Bagni di Lucca la Concessione sopra indicata per la durata di 25 anni a far data dalla stipula della presente convenzione;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1


Premesse ed allegati


1. Le premesse e gli elaborati cartografici allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. In essa sono riportate le aree di concessione, nonché le aree di salvaguardia in essere. Gli allegati sono costituiti dal decreto di Concessione in perpetuo del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni del 3/10/1932, con allegato il Processo Verbale dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerale di Carrara del 18/01/1929 e il Piano topografico in scala 1:2000.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la conferma per anni 25 decorrenti dalla data del presente atto, pertanto fino al 30 marzo 2037, della concessione mineraria per acqua termale rilasciata con Decreto del 3 ottobre 1932 del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni in perpetuo al Comune di Bagni di Lucca, con la facoltà di utilizzare

Flaminio
Donati

Lucia



l'acqua termo minerale delle sorgenti site nel suo territorio, comprese in un area di concessione denominata "Bagni di Lucca", di estensione ha. 108,5202, delimitata in cartografia e descritta in un apposito verbale allegato al Decreto;

Articolo 3

Obblighi del soggetto concessionario

Il concessionario è obbligato al rispetto delle condizioni stabilite nell'atto autorizzativo alla coltivazione del giacimento termale.

Ha l'obbligo di mantenere le sorgenti in piena efficienza, eseguendo le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie e garantirne la qualità. Ha facoltà di redigere accordi diretti con i proprietari delle aree per la tutela della risorsa e il rispetto degli obblighi ad essi derivanti, compreso eventuali interventi compensativi.

Il Concessionario ha l'obbligo di installare in accordo con i tecnici del Genio Civile, in un luogo accessibile, il punto di monitoraggio con gli appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua, ai sensi dell'art.29 della legge regionale n. 38/04. Le caratteristiche tecniche dei misuratori automatici della portata devono essere quelle individuate all'art. 7 del regolamento di attuazione della L.R. n.38/04 approvato con D.P.G.R. n. 11/R del 24.03.09.

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere le risultanze con le frequenze previste dall'art. 6 dello stesso Regolamento 11/R del 2009 ai fini del loro inserimento nella prevista banca dati Regionale.

Decreto



f. l. n. 11/R



Articolo 4

Canone di concessione

Il canone di concessione, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della L.R. 38/04, viene individuato, per la concessione in esame, nella fascia di portata pari e superiore ai 50 litri/sec., come risulta dalle misure effettuate.

In caso di minori consumi d'acqua, purché oggettivamente documentati e misurati, quali diminuzione di portata o sospensione dei flussi, il canone sarà calcolato su consumi effettivi.

L'importo del canone è aggiornato annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.

Fino a quando la Concessione rimarrà in capo al Comune non sarà corrisposto alcun canone, salva la facoltà di far corrispondere ai gestori delle strutture termali un canone per l'utilizzo dell'acqua termale afferente quella struttura, canone che dovrà tenere conto dell'acqua emunta.


Articolo 5

Oneri diretti ed indiretti

Il Concessionario dovrà predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sui lavori svolti nell'area della concessione mineraria, sui risultati ottenuti, sull'andamento della propria attività e le spese sostenute ed un programma dei lavori che contenga tutti gli interventi previsti per l'anno successivo con le relative spese preventivate.

Possono essere programmate opere edilizie inerenti la valorizzazione

Donato Grover
[Signature]
[Signature]
[Circular Stamp: COMUNE DI ...]
[Signature]



Good

Polizza fidejussoria

2000

Oneri previsti dalla legge

~~SECRET~~

2-11-1945

- gli oneri per la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque;
- gli oneri per l'installazione e la manutenzione degli strumenti di misura;
- gli oneri derivanti dagli eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività termale;
- gli oneri derivanti dalle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di rispetto delle opere di presa;

Gli oneri per il monitoraggio delle portate e delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, batteriologiche e ogni altra analisi prevista



dalla L.R. 38/04 e dal Regolamento n. 11/R del 2009 e dalle altre leggi di riferimento nonchè gli oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione di stabilimenti termali saranno a carico del gestore;

Articolo 8

Zone di salvaguardia

L'amministrazione comunale si impegna ad aggiornare il quadro conoscitivo ai sensi dell'art. 19 - comma 1 - L.R. 38/04 per la individuazione delle zone di valorizzazione ambientale.

Alla zona di protezione ambientale, suddivisa in zona di rispetto e zona di protezione si applicano le normative vigenti.

Articolo 9

Vigilanza

1. Nell'ambito dei compiti di vigilanza previsti a carico del Comune dall'articolo 30 della L.R. 38/04, il Comune si riserva di accedere periodicamente e senza avviso, tramite i propri Uffici o altri incaricati, per verificare le strutture concesse in gestione e il rispetto degli obblighi derivanti ai gestori dalle Concessioni stipulate con gli stessi.

Articolo 10


Voltura e modifica della convenzione

Previsione dell'accettazione preventiva dei termini della convenzione da parte di eventuale soggetto subentrante nella titolarità della concessione, prima dell'autorizzazione al trasferimento della concessione.

La presente convenzione potrà essere modificata al momento della

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

decadenza della concessione, della sua modifica o di rinnovo della stessa.

Articolo 11

Cessione o modifica della concessione

La concessione mineraria attualmente del Comune di Bagni di Lucca potrà essere trasferita, anche in parte, previo bando pubblico.

Articolo 12

Norme finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme di legge, siano esse a carattere imperativo che dispositivo, ad oggi vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque minerali e termali, ed in particolare le norme della L.R. 38/04, il regolamento n.11/R ed i regolamenti comunali.

Articolo 13

Registrazione – trascrizione

La presente convenzione sarà registrata nei termini di legge.

E richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, in carta resa legale, occupandone a questo punto pagine sette e parte della 8^a pagina, atto che viene da me letto alle parti le quali, avendolo riscontrato pienamente conforme alla loro volontà, dichiarano di accettarlo e, pertanto, viene dalle stesse e da me sottoscritto.

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Il Responsabile Area Tecnica

(Di Bert Fabio)

Secretario Generale

[Signature]



[Signature]

6/11/01

Il Sindaco

(Donati Giancarlo)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa D'Urzo Luisa)

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Provincia di Lucca

La sottoscritta, Dott.ssa Luisa D'Urzo, Segretario Generale del Comune di Bagni di Lucca, certifico la conformita' del presente contratto alla determina autorizzativa alla stipula.

Bagni di Lucca, li 30/03/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa D'Urzo Luisa)



Donati Giancarlo



[Handwritten signature]